



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

99^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 11 marzo 2014

Presidenza del Presidente INTRONA

INDICE

Presidente	pag.	3	Presidente	pag.	9,10,12
Processo verbale	»	3	Schiavone, <i>relatore</i>	»	9
Congedi	»	4	Zullo	»	10
Comunicazioni al Consiglio	»	4	Laddomada	»	11
Assegnazioni alle Commissioni	»	4	Pellegrino	»	11
Interrogazioni presentate	»	5	Aloisi	»	11
Ordine del giorno	»	5	<i>Esame articolato</i>		
Sull'ordine dei lavori			Presidente	»	12,13,14
Presidente	»	7,8	Pentassuglia	»	13
Pentassuglia	»	7,8	Deliberazione Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014 "Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011. Rinnovata		
Proposta di legge Pentassuglia "Norme sull'impresa olearia"					

SEDUTA N° 99

RESOCONTO STENOGRAFICO

11 MARZO 2014

approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009 - 2014 a seguito della conclusione del procedimento di VAS ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”

Presidente	pag.	14,15,16
Brigante, <i>relatore</i>	»	14
Ruocco	»	15,16

DDL n. 21 del 23/12/2013 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

Presidente	»	16,18,21
Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	16
Pastore	»	18
Zullo	»	19

Esame articolato

Presidente	pag.	21,31
Barbanente, <i>Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla qualità del territorio</i>	»	31

Sull’ordine dei lavori

Presidente	»	\31,32,33,35
Zullo	»	32,34
Romano	»	32
Marmo	»	33
Amati	»	33

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Marmo N., Alfarano, Caracciolo, Mennea e Pastore “Chiusura degli Uffici di Equitalia di Barletta”

Presidente	»	35
------------	---	----

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 12.03*).

(Segue inno nazionale)

Ringrazio gli alunni della Scuola secondaria statale di I grado "Giustina Rocca" di Trani.

È una delegazione di alunni multietnica: tra loro tre ragazzi vengono dall'Albania, due dal Marocco, uno dalla Romania e uno da Capo Verde.

Questa è una scuola che sta formando i futuri cittadini italiani.

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 98 del 25 febbraio 2014:

Presidenza del Presidente Introna indi del Vicepresidente Marmo

La seduta ha inizio alle ore 11.56.

All'ascolto dell'inno nazionale segue la lettura e l'approvazione del processo verbale della seduta dell'11 febbraio 2014.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Disabato, Loizzo e il Presidente della Giunta, Vendola. Risulta assente l'assessore Gentile.

Si dà lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha accolto, ai sensi dell'art. 29 del regolamento interno, l'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge Epifani "Sistema regionale di protezione civile" e la proposta di legge d'iniziativa popolare "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro" che saranno trattate ai primi punti nella seduta odierna. I lavori proseguiranno con

l'esame del punto 42) dell'o.d.g. e l'approvazione di un ordine del giorno unitario presentato in data odierna.

Primo argomento in discussione è la proposta di legge d'iniziativa popolare "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro". Il Presidente della VI Commissione, consigliere Ognissanti, svolge la relazione. Nella discussione generale intervengono i consiglieri Zullo, Losappio, Pentassuglia, Negro e Vadrucci. Segue l'intervento dell'assessore Caroli. Il Consiglio procede all'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la pdl, che è approvata all'unanimità, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Ognissanti chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risultano assenti i consiglieri Attanasio e Buccoliero).

Si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Introna con il Vicepresidente Marmo.

Secondo argomento in discussione è la proposta di legge Epifani "Sistema regionale di protezione civile". La relazione del consigliere Brigante, Presidente della II Commissione, viene data per letta. Nella discussione generale intervengono i consiglieri Zullo, Amati, Damone, l'assessore Minervini e il consigliere Epifani. Segue l'esame dell'articolato. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico la proposta di legge, che è approvata all'unanimità, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. Il consigliere Epifani chiede che la legge sia dichiarata urgente. La richiesta, posta ai voti, è approvata all'unanimità (risultano assenti il Gruppo I Pugliesi e i consiglieri Attanasio, Buccoliero, Di Gioia e Nuzziello).

Terzo argomento all'esame del Consiglio è "Elezione di una rappresentante effettiva e due supplenti dell'Associazione italiana donne ingegneri e architetti (AIDIA) – Sez. di

Bari – in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4 l.r. 9 giugno 1980, n. 70). Il Presidente precisa che l'Associazione ha designato rappresentante effettiva l'ing. Maddalena Ciliberti e supplenti gli architetti Patrizia Meliota e Rosanna Nicastrì. Pertanto si deve procedere alla presa d'atto. Il Consiglio all'unanimità prende atto (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Attanasio, Buccoliero e Nuzziello).

Quarto argomento in discussione è l'ordine del giorno unitario "Vertenza lavoratori addetti alle pulizie delle scuole" che, posto ai voti, è approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Attanasio, Buccoliero Nuzziello e Pellegrino).

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 14.14.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo gli assessori Gentile e Nicastrò.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Comunicazioni al Consiglio

PRESIDENTE. Il consigliere regionale dottor Giammarco Surico, già componente del Gruppo consiliare "Nuovo Centro Destra", con nota in data 14 febbraio 2014 ha comunicato di voler aderire al Gruppo consiliare "PDL-Forza Italia"; in data 27 febbraio 2014, ai sensi del sesto comma dell'art. 6 del regolamento interno, è pervenuto al riguardo l'assenso del Presidente del Gruppo consiliare "PDL - Forza Italia".

Il consigliere regionale avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo, già componente del Gruppo

consiliare "Nuovo Centro Destra", con nota in data 6 marzo 2014 ha comunicato di aderire al Gruppo consiliare "Misto".

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione III

Proposta di legge a firma del consigliere Bellomo "Interventi per favorire le pari opportunità, mediante facilitazioni all'utilizzo da parte dei cittadini con disabilità, del sistema self-service presso i distributori di carburante";

Disegno di legge n. 4 del 04/03/2014 "Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e della autodeterminazione delle donne".

Commissione V

Proposta di legge a firma del consigliere Pentassuglia "Modifica all'articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)";

Proposta di legge a firma del consigliere Epifani "Articolo aggiuntivo alla legge regionale n. 33 del 15 novembre 2007 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)".

Commissione VI

Proposta di legge a firma dei consiglieri Romano, Blasi, Lemma, Maniglio, Amati, Mazzarano, De Gennaro, Ognissanti, Loizzo, Mennea e Caracciolo "Disciplina delle Cooperative di comunità".

Commissione VII

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Contenimento della spesa per l'erogazione degli assegni vitalizi".

Commissioni III e VII congiunte

Proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Attuazione dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di sussidiarietà orizzontale".

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Graduatorie O.S.S.";
- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Disparità di trattamento tra medici "destabilizzati" della ASL Taranto";
- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Integrazione assegnazione carburante agricolo per territorio alluvionato ginosino";
- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Situazione distretti socio-sanitari ed unità operative ASL Taranto";
- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Sottrazione di servizi ai cittadini di Ginosa";
- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Progetto TEMPA ROSSA";
- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Protesta lavoratori giornalieri del consorzio Stornara e Tara";
- Cristella (*con richiesta di risposta scritta*): "Il destino lavorativo dei dipendenti della Taranto ISOLA VERDE S.p.A. e dei 15 lavoratori ex LSU della provincia di Taranto";
- Scianaro (*con richiesta di risposta scritta*): "Piano di dimensionamento scolastico";
- Buccoliero (*con richiesta di risposta scritta*): "ASL Lecce. Ritardo nei pagamenti di fornitori. Di chi le responsabilità?";
- Friolo (*con richiesta di risposta scritta*): "Percorso diagnostico terapeutico per la cura e la diagnosi delle ASMA e BPCO: aggravio dei costi e aumento delle liste di attesa";
- De Biasi, Scianaro (*con richiesta di ri-*

sposta scritta): "Centro assistenza dialitica, Centro risvegli e modulo RSA";

- Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): "Regolamento regionale n. 27/2013 – Attività pascolativa";

- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): "Ripristino rete viaria agraria di Palagianello";

- Lospinuso (*con richiesta di risposta scritta*): Utilizzo dei fondi per il trasporto oncologico della ASL di Taranto".

Prego la collega Barbanente, nella sua qualità di Vicepresidente della Giunta, anche perché il Presidente Vendola è trattenuto dal pubblico, e il collega assessore all'agricoltura a rispondere alle interrogazioni puntualmente presentate dai consiglieri con richiesta di risposta scritta.

I colleghi del Governo sono tenuti politicamente e moralmente a dare risposte tempestive. Non è possibile che le interrogazioni non ricevano risposta. È un segnale di funzionamento dell'Istituzione oltre che di rispetto delle persone.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

- 1) Proposta di legge Losappio "Modifica dello Statuto della Regione Puglia": prima lettura (art. 123 della Costituzione della Repubblica Italiana) (*rel. cons. De Leonardis*);
- 2) Deliberazione Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014 "Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011. Rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito della conclusione del procedimento di VAS ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i." (*rel. cons. Brigante*);
- 3) Comunicazione del Presidente della Giunta e dell'Assessore al Bilancio e programmazione sulla nuova dinamica tariffaria del Servizio idrico integrato;
- 4) Crisi occupazionale in Puglia;

5) Proposta di legge Zullo, Caroppo, Alfano, Damone, De Biasi, Vadrucci, Sala, Barba, Friolo “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine sulla gestione dell’Ente Fiera del Levante” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

6) Proposta di legge Palese, Zullo, Cassano “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine su presunte infiltrazioni mafiose sulle energie da fonti rinnovabili” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

7) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

8) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”;

9) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

10) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

11) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala, Lemma del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

12) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziativa sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

13) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

14) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

15) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

16) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognisanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

17) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

18) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

19) Ordine del giorno Mazzarano, Pentassuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

20) Ordine del giorno Lospinuso, Pentassuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddomada, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

21) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

22) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

23) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

24) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

25) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

26) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

27) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

28) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012

“Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

29) Ordine del giorno Alfarano del 05/12/2012 “UTIC di Barletta”;

30) Ordine del giorno Pentassuglia, Sala, Amati, Rollo, Friolo del 23/05/2013 “Istituzione della NO TAX AREA per Brindisi e Taranto”;

31) Ordine del giorno Lanzilotta, Marmo N., Boccardi, Zullo, Friolo, Gatta, Cristella, Congedo, Lospinuso, Camporeale del 05/06/2013 “Aumento tariffe irrigue ARIF – Deliberazione G.R. n. 858 del 03/05/2013”;

32) Ordine del giorno Attanasio, Rollo, Di Pumpo, Romano, Ventricelli, Losappio, Curto, Disabato, Marino, Nuzziello, Damone, Greco, Buccoliero, Pellegrino, Bellomo del 11/06/2013 “Costituzione di una società di riscossione dei tributi della Regione Puglia”;

33) Ordine del giorno Romano, Maniglio, Blasi del 26/06/2013 “Spese militari per l’acquisto degli aerei da guerra ‘F’35”;

34) Ordine del giorno Zullo, Attanasio, Congedo, Cristella, Ruocco, Lanzilotta, Friolo, Pica, Lospinuso, Aloisi del 31/07/2013 “Risorse integrative per l’assistenza sanitaria”;

35) Ordine del giorno Gianfreda del 26/07/2013 “Localizzazione del punto di approdo TAP (Trans Adriatic Pipeline)”;

36) Ordine del giorno Cervellera, Losappio, Ventricelli, Mazzarano, Pastore, Romano, Lemma, Disabato, Laddomada, Galati, Pentassuglia del 24/09/2013 “Adeguamento PUG a seguito dell’adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PTTR). DGR 1435 del 02/8/2013”;

37) Ordine del giorno Marino, Losappio, Ognissanti, Disabato, Lonigro, Canonico, Amati, Romano, De Leonardis, Negro, Zullo, Forte, De Biasi, Alfarano, Sala, Surico, Martucci, Damone, Blasi del 03/10/2013 “Interventi per rimuovere la sospensione dell’applicazione dei contratti a tempo determinato dell’ex art. 15 septies del d.lgs. 502/1992”

(testo emendato dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 30/09/2013);

38) Ordine del giorno Nuzziello, Mennea, Disabato, Attanasio, Gatta, Pica, Laddomada, Pastore, Ognissanti, Lemma, Marino del 09/10/2013 “Zone Franche Urbane (ZFU)”;

39) Ordine del giorno Gianfreda del 25/09/2013 “Provincia di Lecce zona ad elevato rischio di crisi ambientale”;

40) Ordine del giorno Galati, Disabato, Laddomada, Brigante, Cervellera, Caroppo A., Blasi, Gianfreda del 08/11/2013 “Situazione dei lavoratori LSU- LPU della Puglia”;

41) Mozione De Biasi del 18/11/2013 “Europarlamento: rinvio votazione bilancio pluriennale 2014-2020”;

42) Ordine del giorno Lemma, Romano del 20/12/2013 “Interventi a sostegno dell’edilizia scolastica pubblica”;

43) Interrogazioni e interpellanze urgenti;

44) Interrogazioni e interpellanze;

45) DDL n. 21 del 23/12/2013 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” (*rel. cons. Pentassuglia Donato*).

Comunico che il Consiglio procederà all’esame della proposta di legge Pentassuglia “Norme sull’impresa olearia”, iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento interno.

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull’ordine dei lavori il consigliere Pentassuglia. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, chiedo di conoscere le motivazioni per cui non è più all’ordine del giorno la proposta di modifica della legge n. 27/98 della quale, nella seduta del 28 gennaio, come risulta dagli atti del Consiglio, chiesi un rinvio di quindici giorni in ragione della richiesta delle organizzazioni

di categoria di approfondire il testo. Ciò è avvenuto regolarmente e ora siamo pronti a portare il provvedimento in Aula.

Grazie.

PRESIDENTE. Collega Pentassuglia, lei fa bene a ricordarlo, ma leggo dall'estratto del resoconto stenografico che quando fu chiamata, come lei ricorda, la proposta di legge (eravamo al 28 gennaio), dopo il suo intervento i lavori furono conclusi con la seguente mia dichiarazione a verbale: «La proposta di legge Pentassuglia ritorna in Commissione per i necessari approfondimenti».

Se la Commissione ha terminato gli approfondimenti sulla proposta di legge, il Presidente della Commissione è cortesemente invitato a restituirla e noi la inseriremo nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio. Va bene?

PENTASSUGLIA. No.

PRESIDENTE. Allora dica lei cosa dobbiamo fare.

PENTASSUGLIA. Non dico cosa si deve fare perché non intervengo mai nelle prerogative degli altri. Sono abbastanza corretto, a differenza di quello che avviene solitamente, nel rispettare le prerogative di un Presidente di Commissione.

Voglio questa mattina segnalare che per la quarta volta il provvedimento torna inopinatamente e inopportuno in Commissione. Ho letto e riletto il resoconto: il proponente chiedeva l'accantonamento del provvedimento per quindici giorni per consentire a chi ne aveva fatto richiesta di presentare le opportune modifiche.

Tengo a chiarirlo per evitare che atti di sciacallaggio su questa legge e nei confronti della mia persona continuino a verificarsi ogni santo giorno. Diversamente, se viene messa in discussione la prerogativa del consigliere, in questo caso la mia, la proposta può rimanere in Commissione e poi, ai sensi

dell'articolo 17, ne chiederò ancora l'arrivo in Consiglio.

Chiedo scusa per la passione, ma è paradossale continuare a discutere in questi termini, laddove da parte mia viene mantenuta coerenza e correttezza rispetto agli accordi, mentre si rimanda alla lettura di un verbale che si chiude rinviando per la quarta volta il provvedimento in Commissione dopo tre anni.

Signor Presidente, le rivolgo formale richiesta di invertire il calendario dei lavori della V Commissione da me presieduta. Abbiamo un lavoro da svolgere e io non posso consentire che si utilizzi una sola ora a settimana per le riunioni della Commissione. Le chiedo quindi di anticipare alle 10 i lavori della VII Commissione e di convocare per le 12 la V Commissione.

Spero in tal modo di non urtare la sensibilità di alcuno dei componenti della mia né delle altre Commissioni, perché lavorare significa in questo momento non consentire a nessuno di partecipare ad altre Commissioni.

Grazie, Presidente, per quello che potrà fare.

PRESIDENTE. Consigliere Pentassuglia, nei suoi confronti ribadisco, non solo da parte mia ma anche di tutta l'Assemblea, la stima e l'apprezzamento per il lavoro che svolge. Chiarisco che non mi sono mai permesso di scrivere o di far verbalizzare quello che mi pare.

Della mia dichiarazione in Aula è stata fatta una puntuale verbalizzazione. Prima ho già detto che il Presidente della Commissione è cortesemente invitato e sollecitato, se non sono state apportate modifiche o se l'approfondimento con le associazioni di categoria è stato fatto, a ritrasmettere il provvedimento perché sia inserito all'ordine del giorno del Consiglio. Questo è ciò che posso dirle.

Per quanto riguarda il problema dell'organizzazione dei lavori della sua e delle altre Commissioni, il Presidente della VII Commissione è in Aula e concorderà gli orari con lei.

Proposta di legge Pentassuglia “Norme sull’impresa olearia”

PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di legge Pentassuglia “Norme sull’impresa olearia”, iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento interno.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SCHIAVONE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l’impresa olearia in quanto tale, quale attività preposta all’estrazione dell’olio dalle olive, è stata finora oggetto di scarsa considerazione da parte del legislatore statale e regionale. La normativa vigente è in gran parte attuativa di direttive e regolamenti della CEE che riguardano il prodotto e le sue caratteristiche merceologiche in modo che vi sia uniformità in proposito in tutti i Paesi aderenti alla comunità, lasciando arbitri gli imprenditori di conseguire quei risultati seguendo la strada ritenuta più opportuna, pur nel rispetto delle regole igieniche e di quelle a tutela dell’ambiente.

La strada seguita ha indubbiamente contribuito ad estradare la concorrenza fra gli imprenditori del settore a proposito dei processi produttivi e relativi costi di produzione, dell’ammodernamento tecnologico e della razionalizzazione dell’uso delle diverse cultivar in modo da ottenere il prodotto migliore e più gradito al pubblico, restando nei parametri chimico-organolettici fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

Al tempo stesso, però, attraverso le maglie larghe della normativa sulla produzione hanno potuto e possono filtrare tuttora anomalie fraudolente che non sempre è facile individuare attraverso i pur rigorosi controlli. La chimica moderna, al servizio talora della sofisticazione dei prodotti, compresi quelli oleari, piuttosto che della repressione delle frodi, rende il compito dei controllori sempre più difficile, in una continua rincorsa tra la criminosa adulterazione e la cessazione della

commercializzazione di prodotti che danneggiano, oltre che il portafoglio, talora anche la salute del consumatore.

È dunque necessario iniziare ad intervenire nel processo produttivo dei prodotti alimentari, fra cui l’olio dalle olive ha un ruolo di primaria importanza, guardando anche agli aspetti tecnici del processo produttivo, alla professionalità dei responsabili di esso ed alle caratteristiche dell’ambiente fisico in cui esso viene svolto.

È necessario tenere ben presente a questo proposito che alla estrazione dell’olio dalle olive fa riscontro una immagine ben lontana dell’antico frantoio, dove pesanti mole trascinate da asini o muli facevano colare in grandi catini una sostanza grassa che galleggiava nell’acqua e che veniva estratta dal frantoiano con un grande mestolo mentre il mignolo della mano correva veloce a separare l’acqua dall’olio seguendo il perimetro delle chiazze oleose.

Oggi le moderne macchine estrattive danno la possibilità di avere in un tempo molto inferiore un prodotto con ogni garanzia igienica e, attraverso una accorta miscelazione delle cultivar, in grado di soddisfare consumatori sempre più esigenti in fatto di qualità e di gusto.

Il presente progetto di legge tende, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e da quella nazionale, a disciplinare le caratteristiche degli stabilimenti di produzione olearia nella Regione Puglia e a porre le premesse necessarie per una adeguata formazione tecnico-professionale del mastro oleario, quale responsabile del corretto svolgimento del processo produttivo e della applicazione delle norme vigenti in proposito.

L’art. 1 definisce l’impresa olearia e le sue caratteristiche, rinviando per quelle tecniche ad un successivo decreto dell’Assessore alle risorse agroalimentari di concerto con quello alla sanità.

L’art. 2 introduce e definisce la nuova figura professionale del mastro oleario ed i suoi

compiti ed istituisce l'albo regionale dei mastri oleari.

L'art. 3 regola la formazione dei mastri oleari e stabilisce i requisiti necessari per partecipare ai corsi regionali di formazione.

L'art. 4 disciplina lo svolgimento dei corsi per l'acquisizione della qualifica di mastro oleario.

L'art. 5 stabilisce norme transitorie per la iscrizione all'albo.

La presente P.d.l. non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, l'olio d'oliva è l'oro verde della Puglia, è l'elemento che ci riporta alle nostre radici, identitarie e culturali, ai mondi di nostra provenienza, molto spesso di origine agricola. L'olio d'oliva ci riporta all'asse portante della nostra economia e della nostra agricoltura; gran parte del comparto agricolo si fonda sulla coltivazione delle olive e sulla produzione dell'olio di oliva.

Forse non siamo stati in grado di valorizzare sempre e comunque il nostro olio di oliva. Siamo arrivati tardi alle procedure di imbottigliamento e forse ci siamo arrivati non perché portati a farlo per cultura e per tradizione, ma perché spinti da norme comunitarie sull'etichettatura dei prodotti.

È evidente che qualsiasi provvedimento che vada nella direzione di una valorizzazione di un nostro prodotto, delle nostre radici, della nostra economia, ma anche della nostra cultura, deve trovare un supporto in questo Consiglio; un supporto molto importante che da parte del mio Gruppo arriverà e che, dopo il passaggio in Commissione, si confermerà in quest'Aula con il voto favorevole su questa proposta di legge.

Permettetemi, però, di fare una preghiera,

ossia che tutti insieme prendiamo coscienza che il nostro compito non termina e non deve terminare qui. Abbiamo tanto da fare. Se da una parte, con l'inserimento di questa figura professionale, che può anche dare spazio alle aspettative di lavoro e di formazione di tanti nostri giovani, si tende a valorizzare la qualità del nostro olio, dall'altra parte dobbiamo anche fare in modo che si intensifichino e si potenzino i controlli sulle frodi alimentari che portano il nostro olio a retrocedere, in una competitività drogata, sui mercati, a tutto danno dell'economia di chi lo produce.

Allo stesso modo, dobbiamo valorizzare il nostro olio sia nei percorsi enogastronomici che possono interessare l'attrattività della nostra regione dal punto di vista turistico, sia a livello sanitario, se è vero come è vero che l'olio di oliva è elemento essenziale di quella dieta mediterranea che oggi viene riscoperta e valorizzata soprattutto nella letteratura medico-scientifica. È un tema che dobbiamo portare avanti se vogliamo dare completezza di informazione e di supporto a questa produzione di tanti nostri operatori agricoli.

Credo che su questo punto – mi rivolgo anche all'assessore alle politiche agricole della Regione – dobbiamo continuare a ritrovarci, a sinergizzarci, a essere in sintonia, perché questo è uno dei settori più importanti della nostra economia.

Mentre stanno venendo meno il comparto industriale, il comparto dei servizi e il comparto del commercio, facciamo in modo che il settore dell'agricoltura – stiamo operando molto bene nel settore del vino, ma c'è da fare in quello dell'olio – sia tenuto nella giusta considerazione come una parte molto importante dell'economia pugliese.

Tante aspettative sono riposte in questa attività. Oggi noi facciamo una parte del nostro dovere e Forza Italia lo fa fino all'ultimo, assicurando il suo voto favorevole. Aspettiamo di essere coinvolti in ulteriori iniziative che possano dare fiato alla nostra economia, per poter continuare a dare il nostro contributo di

proposizione di idee e di supporto alle giuste risposte ai bisogni della nostra collettività.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Laddomada. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Presidente della Giunta, assessore, ho voluto prendere la parola perché il tema dell'olio è molto importante per il rilancio del settore agroalimentare.

Dopo il successo ottenuto con l'aumento della vinificazione in eccellenza, credo che si debba puntare l'attenzione – ringrazio il proponente, da questo punto di vista – sulla valorizzazione e soprattutto sulla protezione del nostro prodotto, che peraltro costituisce la base della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'UNESCO.

La legge è un primo passo verso la protezione degli operatori di questo settore, quindi si occupa della figura del mastro oleario. Ho avuto modo, sollecitato anche dall'AIFO, di occuparmi di questo tema a livello addirittura comunitario, laddove un regolamento, che penalizza il nostro prodotto, vede contrapposti a livello comunitario l'Inghilterra e l'Olanda, che si oppongono all'adozione dei tappi anti-rabbocco per le bottiglie di olio di oliva.

Il commissario europeo Ciolos ha risposto con una nota e questo è molto importante perché, come ho già detto in altre occasioni, abbiamo avuto modo di constatare che gli organismi comunitari funzionano abbastanza bene. Ovviamente occorrerà ricercare un'intesa per far sì che cessino le discriminazioni, gli abusi e la confusione sui nostri prodotti.

Signor Presidente, sollevo un ultimo aspetto. Nel referto giuridico allegato, il dirigente, dottor Giuliese, a proposito dell'articolo 2 richiama l'attenzione sulla sentenza della Corte costituzionale 222/2008, facendo rilevare che l'attribuzione della materia delle professioni è riservata alla competenza concorrente dello Stato.

Credo che su questo punto occorrerebbe un approfondimento, ma mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Pellegrino. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, non mi dilungherò sulle qualità dell'olio che, d'altronde, è il prodotto di una pianta che economicamente e socialmente ha una grande rilevanza e che potremmo definire quasi identitaria.

Al di là delle sofisticazioni e delle adulterazioni a cui assistiamo, vorrei sottolineare che c'è a livello nazionale una strana vocazione a moltiplicare le norme che, purtroppo, ha contagiato anche noi.

Vorrei che intervenissimo dove è necessario. La bontà dell'attività legislativa non si misura in quantità, ma in qualità, ovvero sulla capacità di intervenire ove necessario. Per quanto riguarda la figura del mastro oleario, chi vi parla ha reminiscenze infantili per avere gestito, nella propria famiglia, dei frantoi oleari. Anche una questione affettiva, dunque, mi riporta ai mastri oleari, i *nachiri*.

L'invito che rivolgo è a non sofisticare la legislazione, nell'interesse di quello che, lo ripeto, è un tratto identitario del nostro territorio, l'ulivo. Non si ecceda con un profluvio di norme che alla fine non risolvono i problemi.

Per questo mi asterrò sul provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Aloisi. Ne ha facoltà.

ALOISI. Signor Presidente, colleghi consiglieri, non mi dilungherò sugli aspetti, pur importanti, legati alla cultura, alla coltivazione e al prodotto, a differenza del collega Pellegrino, del quale condivido l'impostazione complessiva. Ritengo anche io che questa figura, soprattutto nelle forme più piccole, possa trovare una puntuale attenzione, nel senso che in essa si può individuare il punto di riferimento anche rispetto ai problemi dell'adulterazione e via dicendo.

Tuttavia, non sono riuscito a comprendere, forse per colpa mia, quali sono le possibilità

di formare questa figura professionale, il che chiama in causa la necessità di procrastinare nel tempo l'entrata in vigore della legge, per dare agli enti e alle associazioni di categoria la possibilità di organizzare percorsi di formazione per questo tipo di figura.

Diversamente avremo realizzato una legge che individua una nuova figura che richiama, come diceva il collega Pellegrino, il *nachiro*, però non tiene conto della necessità di prevedere tempi adeguati per organizzare in Puglia la formazione di questa figura professionale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

(Impresa olearia)

1. L'impresa olearia è l'unità produttiva artigianale in cui si procede all'estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative vigenti, ed in particolare, a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull'identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.

2. Nell'impresa artigianale olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga per il processo estrattivo, idonei contenitori per lo stoccaggio e quindi, conformemente alle norme vigenti, l'adeguata attrezzatura per la collocazione dell'olio in contenitori, oltre alle macchine per l'imbottigliamento e il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.

3. Le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale alle Risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore regionale alla Sanità.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 2

(Mastro oleario)

1. Il Mastro oleario è il responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, coincide con il titolare dell'impresa. Nell'ipotesi di persona diversa dal titolare dell'impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.

2. Il mastro oleario coordina:

- a) la gestione del magazzino e dei registri;
- b) la fase di molitura;
- c) la fase di confezionamento;

d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.

3. Presso l'Assessorato regionale alle Politiche Agroalimentari è istituito e tenuto l'Albo regionale dei Mastri oleari.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 3

(Formazione dei mastri oleari)

1. La Regione Puglia favorisce la formazione dei mastri oleari e cura lo svolgimento di specifici corsi di formazione.

2. I corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l'attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell'obbligo.

3. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell'idoneità morale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999.

4. La durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi sono stabiliti

con Deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari di concerto con l'Assessore alla Formazione professionale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del consigliere Pentassuglia, del quale do lettura: «Dopo “indicati” cassare “all’articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999” e sostituire “dalla legge regionale 5 agosto 2013, n. 23”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Pentassuglia. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Oltre alla modifica del comma 2, chiedo la soppressione del comma 3. Questa proposta di legge è stata presentata prima della legge regionale dell'agosto 2013: mentre alla data di presentazione si faceva riferimento al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, adesso, avendo la legge regionale ed avendo competenza sui corsi e i criteri per questa tipologia di formazione, gli stessi sono previsti dalla legge regionale.

PRESIDENTE. La ringrazio per questa integrazione.

Pongo ai voti l'emendamento che propone la modifica del comma 2.

È approvato.

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del comma 3.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

art. 4

(Corsi di Formazione)

1. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative di cui all'articolo 3, possono partecipare consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associa-

te con enti di formazione accreditati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori ed apparecchiature per le attività formative di cui all'articolo 3.

2. Lo svolgimento della parte tecnico-pratica dei corsi deve, comunque, essere effettuata presso le imprese olearie.

3. La presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi, l'accertamento del possesso dei requisiti previsti e il rilascio degli attestati di qualifica sono regolati dalle norme regionali sulla formazione professionale.

4. L'attestato rilasciato al termine del corso tecnico-pratico costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale dei mastri oleari.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 5

(Norme transitorie)

1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale dei mastri oleari coloro che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge Pentassuglia “Norme sull'impresa olearia” nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati, Attanasio, Barba, Blasi, Boccardi, Brigante, Caroli, Cervellera, Congedo, Cristella,

De Biasi, De Gennaro, Di Pumpo, Disabato, Epifani, Gatta, Gianfreda, Introna, Lemma, Longo, Lonigro, Losappio, Lospinuso, Marino, Mazzarano, Mennea, Minervini, Monno, Negro, Nuzziello, Ognissanti, Pentassuglia, Romano, Schiavone, Scianaro, Surico, Vendola, Ventricelli.

Ha votato «no» il consigliere:
Ruocco.

Si sono astenuti i consiglieri:
Camporeale, De Leonardis, Friolo, Galati, Greco, Laddomada, Pastore, Pellegrino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	49
Consiglieri votanti	41
Hanno votato «sì»	40
Hanno votato «no»	1
Consiglieri astenuti	8

La proposta di legge è approvata.

Deliberazione Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014 “Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011. Rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito della conclusione del procedimento di VAS ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al

punto n. 2), reca: «Deliberazione Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014 “Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011. Rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito della conclusione del procedimento di VAS ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

BRIGANTE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, nella seduta del 27 febbraio del corrente anno la Commissione da me presieduta ha esaminato la delibera della Giunta regionale n. 140 del 13/02/2014 (Sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 10/05/2011. Rinnovata approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito della conclusione del procedimento di VAS ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) con la quale è stato recepito quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la medesima sentenza.

I servizi competenti hanno provveduto all'adozione della “Dichiarazione di Sintesi” con la quale si riassume e si integra il procedimento VAS apportando le seguenti modifiche:

a) al Titolo II – art. 2 la Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) sita in agro dei Comuni di Canosa/Minervino – Località “Il Capitolo” della superficie di Ha 1.370,00 (prov. Istitutivo DPGR n. 442/90) deve essere sostituita con la ZRC sita in agro del Comune di Andria – Località “Taverna Vecchia” della superficie di Ha 567,01;

b) che, conseguentemente a quanto riportato nel punto 1), all'art. 9 i dati riportati nella tabella riguardante la voce “Zone di Ripopolamento e Cattura” – Provincia di Bari devono intendersi modificati nel senso che la superficie delle Zone “istituite” è di Ha 4.067,00 e non più di Ha 4.870,00 così come la relativa superficie “totale”;

c) al titolo III – art. 10 nell'elenco delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie della Provincia di Bari l'Azienda sita in agro dei Co-

muni di Altamura/Grumo denominata "Az. Sabini" di Ha 328,92 (prov. Istitutivo DGR n. 1102/2002) deve considerarsi riportata tra quelle "Revocate" invece di "Confermate".

Pertanto, il predetto documento "Dichiarazione di Sintesi" deve considerarsi, alla luce delle vigenti disposizioni in materia, parte integrante del Piano di che trattasi.

La Commissione, quindi, ritenuto urgente ed indifferibile procedere alla rinnovata approvazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, già approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217/2009 (DGR n. 1045 del 23.06.2009), al fine di ottemperare a quanto disposto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2755/2011 e con le variazioni contenute nella documentazione precedentemente richiamata e costituita dal Rapporto Ambientale, dai suoi allegati e dalla Dichiarazione di Sintesi, ha espresso, all'unanimità dei voti dei commissari presenti, parere favorevole alla deliberazione suddetta, che si sottopone, pertanto, all'esame ed all'approvazione di questa Assemblea.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, molto secamente vorrei capire che "c'azzecca" questa delibera. Se la risposta è che essa interviene "ai sensi della legge regionale del 13/08/1998 n. 27", posso rispondere che nel frattempo è intervenuto lo Statuto regionale che regola diversamente.

Dunque, delle due l'una: o è un piano senza normativa, ed è di competenza della Giunta, o è un piano con normativa, ed è ugualmente di competenza della Giunta, però ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, lettera c), se ricordo bene a memoria, è necessaria la legge di indirizzo del Consiglio regionale.

Comunque, in entrambi i casi, dall'approvazione dello Statuto tutto questo non è più nostra competenza. Poiché il Consiglio di Sta-

to, a cui questo problema non è stato sottoposto, ha annullato e ha rimesso per l'approvazione *ex nunc*, visti i chiari di luna vi beccate un'altra opposizione per non far partire il Piano venatorio.

Su questa questione pregiudiziale chiedo che si faccia una valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, perché il tutto dovrebbe essere rinviato per l'approvazione in via unica e definitiva da parte della Giunta regionale.

Per quanto riguarda l'emendamento, anche in questo caso vorrei capire dove lo inseriamo. Non possiamo appiccicare una parte alla delibera della Giunta e non abbiamo un testo di deliberato del Consiglio regionale. Insomma, non so dove si lega l'emendamento.

Anche su questo vi è una valutazione di carattere procedurale che sottopongo all'attenzione dei consiglieri che si vorranno interessare della vicenda prima di alzare la manina.

PRESIDENTE. Il consigliere Ruocco ha posto alcuni problemi. Vorrei sapere che cosa ne pensa il Governo.

C'è la necessità di integrare, così come è stato disposto dal Consiglio di Stato, con la procedura della VAS. Alla delibera di Giunta che ha recepito le disposizioni poste dal Consiglio di Stato è stato apportato un emendamento, che preliminarmente deve essere votato a integrazione della delibera. La delibera madre dovrà poi essere votata col voto elettronico con l'integrazione apportata. Questa è la procedura e io ritengo di dover seguire questo percorso.

Ripeto che il Consiglio di Stato ha chiesto alla Regione di integrare la sua delibera, quella che è stata impugnata, con la procedura di VAS. La Regione ha proceduto.

RUOCCO. (*Intervento fuori microfono*) Il Consiglio di Stato ha rilevato che non c'era la VAS e ha ordinato alla Regione di rinnovare *ex nunc*, cioè con effetto da oggi, il procedimento. Non ci ha detto di rinnovare questo at-

to intermedio, perché è sbagliato, ma ci ha chiesto di rifarlo. [...] per cui corriamo il rischio di avere un atto nullo e di passare i prossimi cinque anni senza Piano faunistico.

Non voglio dire professionalmente, abusando della mia professione...

PRESIDENTE. Non lo faccia.

RUOCCO. Le sto dicendo, con qualche cognizione di causa, che probabilmente stiamo sbagliando tutto. Prima di licenziare le mie osservazioni, che non sono politiche ma tecniche, con tale immediatezza, con un minimo di umiltà si potrebbe studiare quello che ho detto io.

PRESIDENTE. Io mi fermo di fronte alla competenza giuridica del collega Ruocco, però, con l'esperienza di colui il quale segue queste cose per sentito dire, do una lettura della delibera della Giunta, che è il documento sul quale noi siamo stati chiamati a lavorare.

Il testo, a un certo punto, dice che: «Con sentenza n. 3137/2009 il TAR Puglia – sede di Bari, sez. terza, ha respinto il ricorso principale, ritenendolo infondato, ed ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, poiché rivolti nei confronti dei Piani Faunistici Venatori Provinciali [...]; che la predetta Associazione WWF ha presentato ricorso (n. 1846/2010) innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza breve del TAR Puglia – Sede di Bari, Sez. terza, n. 3137/2009 [...], e per l'accoglimento del ricorso di primo grado; che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2755/2011 ha accolto in parte l'appello proposto dal WWF e ha stabilito che la delibera n. 217/2009 del Consiglio Regionale della Puglia è stata emanata in assenza dell'attivazione del procedimento sulla VAS, prescritto dalla legislazione di settore...»

RUOCCO. Presidente, il problema è che, dovendo rinnovare l'atto, noi ci dobbiamo porre il problema che all'epoca esisteva già

una competenza che è stata sbagliata ed è dia-bolico perseverare in questo errore, perché ci becchiamo opposizione su questo argomento.

Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera perché non c'era la VAS. Adesso si deve rifare il procedimento e lo si deve fare bene. Se noi oggi abbiamo una competenza che non appartiene al Consiglio, l'atto è nullo.

PRESIDENTE. Ritengo che valga comunque la pena sospendere la discussione. Il Governo regionale faccia un approfondimento, anche sulla base dei rilievi, che io ritengo fondati, del collega Ruocco. Eventualmente, se così fosse, va ripetuto il procedimento e il provvedimento deve essere approvato dalla Giunta. Questo argomento, quindi, viene rinviato.

DDL n. 21 del 23/12/2013 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 45), reca: «DDL n. 21 del 23/12/2013 “Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Regione Puglia è dotata dal 1984, data di approvazione della legge n. 54, di una disciplina organica della materia di edilizia residenziale pubblica relativamente alle assegnazioni degli alloggi ed alla determinazione dei canoni.

Detta legge, che si è rivelata nei lunghi anni di applicazione una buona legge, capace di garantire la tutela degli inquilini tenendo altresì conto delle esigenze di efficace ed efficiente gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, anche a seguito delle novelle non solo normative ma anche, e soprattutto, riferite all'architettura costituzionale

della Repubblica, è stata più volta emendata ed integrata. Ne sono derivate, non solo per gli utenti finali ma anche per gli operatori del diritto, difficoltà interpretative che ne hanno reso non agevole ed omogenea l'applicazione.

Di qui la necessità di rivisitazione della materia con una norma organica, resa possibile dalla competenza esclusiva delle Regioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, che abroga la precedente disciplina organica e ben cinque integrazioni e modifiche successive.

L'Ufficio concessione contributi, flussi finanziari e requisiti soggettivi del Servizio Politiche abitative ha predisposto, con la collaborazione del Servizio Legislativo della G. R., anche in considerazione della complessità della materia che va a disciplinare, il d.d.l. che si propone all'approvazione.

Il Servizio legislativo della G. R. ha, contestualmente alla scrittura delle norme, effettuato l'analisi tecnico-normativa di cui all'art. 7 della l.r. 29/2011, ai cui dettati il d.d.l. stesso si ispira per quanto attiene sia alla semplificazione del linguaggio che alla strutturazione del testo.

Il d.d.l. è stato sottoposto all'ANCI e alle organizzazioni sindacali confederali generali e degli inquilini che hanno proposto modifiche e integrazioni basate sulle specifiche esperienze applicative delle norme vigenti, e ne hanno infine condiviso principi e contenuti.

I punti caratterizzanti la novella che si propone riguardano:

- la cassazione degli obblighi di certificazione in ossequio ai principi di decertificazione di cui al DPR 445/2000;

- l'eliminazione di tutte le norme che, incidendo sull'autonomia organizzativa della magistratura, sono di per sé foriere di conflitti di attribuzione/competenza tra poteri delle Regioni e autonomia costituzionale dell'organo giudiziario;

- l'attribuzione di maggiori poteri ai Comuni in materia di assegnazione degli alloggi, in ossequio al principio di sussidiarietà;

- il rafforzamento del principio della partecipazione dell'utenza nelle decisioni a tutela dei diritti dell'utenza;

- l'aggiornamento alle attuali condizioni socio-economiche e standard abitativi dei punteggi da attribuire ai concorrenti per la formazione delle graduatorie;

- la piena attuazione del principio di separazione tra la potestà politica e quella amministrativa, escludendo ogni attività amministrativa in capo al Sindaco;

- la riconduzione della riserva degli alloggi nell'alveo applicativo del DPR 30/12/1972 n. 1035, eliminando in tale maniera disfunzioni e criticità della normativa attualmente in vigore;

- l'indicazione esplicita degli elementi e dei criteri per la determinazione del canone locativo dell'alloggio;

- l'attribuzione esclusivamente in capo ai componenti il nucleo familiare così come individuato nel d.d.l. della possibilità di subentro nell'alloggio;

- la fissazione di una penalità agli assegnatari che non aderiscano alla mobilità negli alloggi;

- l'introduzione dell'istituto della morosità incolpevole;

- la rivisitazione delle competenze della Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica divenuto organo che rilascia pareri vincolanti su richiesta motivata dell'interessato, in merito alla graduatoria assegnazioni, annullamenti, decadenze e mobilità, con lievi modifiche rispetto alla recente legge n. 8/2012;

- l'adeguamento della disciplina delle autogestioni alla recentissima riforma del condominio;

- l'introduzione di una clausola valutativa sugli effetti prodotti dal d.d.l.

Il presente disegno di legge è strutturato in 44 articoli suddivisi in 6 Capi.

Di seguito se ne sintetizza il contenuto.

Al Capo I sono riportate finalità e ambito di applicazione.

Il Capo II norma l'assegnazione degli alloggi individuando e disciplinando, tra l'altro:

- l'adeguatezza dell'alloggio, i soggetti beneficiari, il nucleo familiare;
- il procedimento di assegnazione;
- i punteggi;
- l'accertamento del reddito, l'obbligo di aggiornare le graduatorie, la verifica dei requisiti prima dell'assegnazione e l'individuazione della disponibilità degli alloggi da assegnare;
- l'assegnazione, la scelta e la consegna degli alloggi;
- la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;
- il subentro nella domanda di assegnazione, l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione;
- la risoluzione del contratto per morosità.

L'articolo 20 originario del d.d.l. così come pervenuto in Commissione è stato abrogato, con l'impegno dell'assessore di rivederne la formulazione in considerazione delle diverse questioni e dei diversi problemi evidenziati e sollecitati dai componenti la Commissione.

Il Capo III (artt. da 20 a 32) regola il canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definendo gli elementi per la sua determinazione (superficie convenzionale, costo unitario di produzione, costo base di produzione, tipologia, classe demografica dei Comuni, ubicazione, vetustà, stato di conservazione e manutenzione, fasce di reddito), la destinazione del canone di locazione, il suo aggiornamento e la costituzione del fondo sociale.

Il Capo IV detta disposizioni per la gestione e l'autogestione degli alloggi, armonizzando la materia alle recenti norme dettate dallo Stato in materia di condominio.

Il Capo V disciplina la mobilità negli alloggi, e consente agli assegnatari la possibilità di ricorrere alla Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica avverso il provvedimento di mobilità.

Il Capo VI, recependo largamente la recen-

te legge n. 8/2012 specifica i compiti relativamente ai provvedimenti di annullamento, decadenza e mobilità. È determinato, tra l'altro, il *quorum* che consente alla Commissione di deliberare validamente.

Allo scopo di assicurare che questo organo implementi i principi di efficienza ed efficacia è stabilito che i componenti procedano, al loro interno, alla nomina di un Vice Presidente.

Il Capo VII porta le norme finali, individuate dagli articoli 42, 43 e 44.

Corre l'obbligo di ringraziare l'assessore Barbanente e la sua struttura per l'importante lavoro prodotto, per la fattiva e collaborativa partecipazione ai lavori della Commissione.

Il testo del disegno di legge ha avuto il consenso dei sindacati e delle associazioni, che, tra l'altro, hanno rimarcato favorevolmente e positivamente la forte azione concertativa e sinergica di costruzione dell'articolato definitivo dello stesso disegno di legge.

È da rimarcare l'importante quanto partecipata discussione e proposizione di emendamenti che hanno migliorato il testo originario. Proprio per questo desidero ringraziare tutti i colleghi componenti della Commissione per il lavoro prodotto e per la fattiva partecipazione ai lavori su un tema molto sentito e complesso nella sua articolazione.

Rimetto il disegno di legge al Consiglio regionale per la sua trattazione, dando atto che il provvedimento in questione non comporta alcuna implicazione finanziaria a carico del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, colleghi consiglieri, devo partire dall'ultimo periodo dell'intervento del Presidente della V Commissione, a cui mi ricollego per il mio ringraziamento essenzialmente all'assessore Barbanente, alla sua struttura e a tutti coloro che

hanno partecipato alla stesura del disegno di legge.

Rivolgo un ringraziamento anche al Presidente della V Commissione e a tutti i suoi componenti, che, con tenacia e con una discussione articolata in diverse sedute di Commissione, hanno cercato di migliorare questo testo, anche se ci sono ancora dei punti poco chiari. Comunque, li vedremo nella discussione articolo per articolo.

I tanti emendamenti prodotti dai vari consiglieri componenti della Commissione hanno dato vita a una discussione trasparente, franca e a volte anche di scontro, ma all'insegna del miglioramento del disegno di legge.

Bene hanno fatto l'assessore, la sua struttura e tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del disegno di legge, tra i quali cito i sindacati, l'ANCI, l'Osservatorio, tutti coloro che hanno portato un valido contributo a riformare la legge n. 54/1984, che, ahimè, anche alla luce delle nuove normative nazionali, necessitava di una riforma.

Non voglio entrare nel dettaglio dei provvedimenti già elencati dal Presidente della Commissione, ma mi soffermo a rilevare alcuni punti positivi e altri, invece, ancora non chiari.

Mi riferisco essenzialmente al lavoro che si è compiuto sul patrimonio esistente delle cosiddette case popolari. Su questo tema si è vista una ricognizione da parte degli uffici alquanto trasparente e oculata.

Mi riferisco anche alla riconoscibilità del territorio. A proposito di riconoscibilità del territorio, in questa legge si parla anche delle varie composizioni delle Commissioni. Al riguardo c'è ancora un punto che vorrei mi venisse chiarito: perché si sia passati da sei a cinque Commissioni, atteso che le Province sono cinque e che sul territorio esistono già sei Commissioni territoriali.

Non voglio parlarne. Affronteremo il punto nel momento in cui si parlerà di abusivismo in questa legge. Bene ha fatto l'assessore a stralciare da questo disegno di legge l'articolo 20 e

bene ha fatto a riformulare, insieme all'intero Consiglio, qualche norma in grado di garantire innanzitutto la trasparenza e la legalità degli abusivisti o di coloro che, pur stando in graduatoria, erano in attesa dell'alloggio.

L'altro punto fondamentale, che è stato oggetto di una grande scelta politica e di azioni politiche, riguarda la questione dei riscatti. Penso alla questione della manutenzione. Si è intervenuti notevolmente anche su questo capitolo, in quanto si stanno già elargendo diverse somme per poter mantenere tanti edifici che, ahimè, constano di costruzioni molto vecchie.

L'altra questione che affronteremo e che non mi è ancora chiara è l'Agenzia unica, o le Agenzie che passano a cinque, anziché a sei. Su questo entrerò nel merito della discussione articolo per articolo.

L'ultima cosa che voglio ricordare è che questo disegno di legge sul riconoscimento del territorio rafforza il riconoscimento e il rafforzamento del territorio attraverso l'Osservatorio regionale. Mi auguro che la discussione in Consiglio oggi possa veramente svolgersi alla luce di una visione legalizzata e trasparente di questa legge, che è molto importante sia per i sindaci, sia per i cittadini, soprattutto per coloro che non possono accedere in un mercato libero all'acquisto di una casa, in modo tale che alla fine possano avere chiarezza dei requisiti che devono avere per poter accedere al mercato che il pubblico mette a disposizione.

Auguro a tutti i colleghi una discussione serena all'insegna della trasparenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, avevamo all'ordine del giorno della Commissione competente due disegni di legge. Il primo è questo, che la Commissione ha licenziato, sia pure con l'impegno a incontrarsi tra i protagonisti più attenti alla proble-

matica su un punto molto nodale e pregnante di tutta la disciplina di questo disegno di legge, che è quella della regolarizzazione delle occupazioni illegittime. L'altro è tuttora in discussione e riguarda l'organizzazione e il modello organizzativo degli ex IACP.

Dico subito che sul disegno di legge in discussione oggi c'è un'ampia condivisione. L'abbiamo condiviso in Commissione e continueremo a dividerlo in questa sede. Sull'altro c'è un'idea differente rispetto al modello organizzativo da assumere nell'interesse della Puglia e della collettività pugliese. Spero che il confronto in Commissione e poi nel Consiglio non si traduca in un terreno di scontro. Per noi non è bello proporre un'idea e poi ricevere una risposta in determinati termini, quasi che volessimo impartire chissà quale lezione morale.

Assessore, noi non vogliamo impartire alcuna lezione morale. Ci sia consentito, come rappresentanti del popolo, di proporre, di discutere, di confrontarci, così come ci stiamo confrontando oggi, molto elegantemente e con molta pacatezza, portando avanti i nostri pensieri e le nostre idee, che possono essere censurati. Non siamo portatori di Vangelo. Siamo portatori di una proposta che può trovare accoglimento.

Rispetto al disegno di legge in discussione la nostra è una proposta che abbiamo consumato nelle Commissioni. La dobbiamo solo confermare in questa sede e rispetto agli elementi pregnanti di questo disegno di legge. Ci sono tanti elementi che noi dobbiamo prendere a modello anche per altri disegni di legge. Io li vado a elencare, perché sono fortemente significativi dell'attività che abbiamo svolto nelle Commissioni.

In primo luogo, vi è il processo di semplificazione delle norme, che è un fatto molto importante. Noi abbiamo bisogno, in questa Regione, non tanto di produrre nuove leggi, come diceva il collega Pellegrino per la proposta di legge che abbiamo esaminato in precedenza, quanto di rivedere tutto il corredo e

il patrimonio legislativo che ha a disposizione la collettività pugliese per capire quali siano le norme ridondanti, superflue o vetuste, per poterle semplificare.

Assessore, quello che abbiamo fatto nella semplificazione forse lo dobbiamo trasportare anche in altre proposte di legge, in altri disegni di legge. Forse dobbiamo procedere a un nuovo impegno che dovrebbe caratterizzare il Consiglio regionale, quello di rivedere il patrimonio delle leggi per semplificarle, per eliminare quelle ridondanti, quelle ostative, quelle superflue, quelle vetuste.

Questo l'abbiamo fatto molto bene.

L'altro aspetto è quello del ruolo dei Comuni, che noi abbiamo esaltato molto in questo disegno di legge, non solo, come si dice in questa relazione, per quanto riguarda il principio della sussidiarietà, ma anche per la valorizzazione del principio dell'autonomia dei Comuni, che è un valore costituzionalmente garantito.

La valorizzazione della partecipazione dell'utenza è un altro degli elementi fondanti e pregnanti di questo disegno di legge. La piena separazione dei poteri tra quello di indirizzo politico e quello gestionale, che è dei funzionari, è quanto mai importante. Dobbiamo fortemente valorizzare questo aspetto anche in altre esperienze che ci vedranno impegnati nel futuro.

Tutto il ridisegno della norma e dei requisiti per poter avere accesso è stato aggiornato rispetto alle situazioni del momento. Tra questi uno dei criteri importanti, che io penso possa inorgoglire tutto il Consiglio, è quello della morosità incolpevole, un elemento di grande contenuto solidaristico rispetto alla tanta gente che non riesce a ottemperare ai propri impegni non per propria colpa. La colpa è di un sistema, del momento storico che viviamo, che non permette alla gente di onorare la propria dignità di persone.

Anche la rivisitazione delle competenze della Commissione è un elemento importante, perché la storia applicativa della normativa

precedente ci ha messi di fronte a situazioni non proprio condivisibili.

In conclusione, Presidente, l'ultimo elemento che dovremmo prendere a modello e inserire in tutte le nostre proposte di legge – laddove non ci sia, dobbiamo farci carico di applicarlo, anche se non previsto dalla legge – è la valutazione degli effetti che la legge produce.

Spesso, infatti, Assessore, noi ci mettiamo autoreferenzialmente sul petto la medaglia di essere stati i proponenti, i latori, o più di altri coloro che hanno sostenuto una tale proposta di legge, ma dimentichiamo di comprendere quali effetti abbia prodotto una legge sulla vita della nostra collettività.

Per questo, nel confermare il voto favorevole che abbiamo espresso in Commissione e l'atteggiamento collaborativo del mio Gruppo, voglio esprimere parole di apprezzamento per l'interazione che abbiamo avuto su questo disegno di legge, ma, allo stesso tempo, esortarla, Assessore, a valorizzare fin da domani in Commissione i punti di incontro che possiamo trovare anche nell'altro disegno di legge, perché ci accomuna – su questo saremo sicuramente e strettamente molto vicini – solo l'interesse della Puglia e dei pugliesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione Puglia riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche abitative volte a soddisfare il fabbisogno delle

famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

2. La presente legge disciplina il sistema di intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale pubblica attraverso:

- a) l'individuazione delle modalità di, assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone locativo;
- b) le modalità di gestione ed autogestione degli alloggi;
- c) la definizione dei criteri per la mobilità negli alloggi;
- d) i pareri avverso la graduatoria o la mobilità negli alloggi, l'annullamento e la decadenza.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi residenziali di proprietà pubblica o in gestione di Enti pubblici, se realizzati o recuperati da Enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Le norme della presente legge si applicano, altresì, agli alloggi residenziali di proprietà pubblica destinati all'uso provvisorio quali case parcheggio, ricoveri provvisori, non appena siano cessate le cause che ne hanno determinato l'uso provvisorio.

2. La presente legge non si applica agli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata non attuati da Enti pubblici;
- c) di servizio come definiti per legge;
- d) di proprietà degli Enti pubblici previ-

denziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

e) ricevuti in eredità o donazione per la cui acquisizione siano previste clausole particolari.

3. Sono esclusi, a seguito di richiesta motivata dell'Ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comune, gli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o della utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi l'autorizzazione regionale stabilisce le modalità di destinazione nonché la misura del canone, che non può essere inferiore a quella determinata ai sensi della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo II Assegnazione alloggi

art. 3

(Requisiti per l'assegnazione)

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi

compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2;

d) chi non abbia già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. La Giunta regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affi-

dati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- a) conviventi *more uxorio*;
- b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando che la convivenza, è analizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

4. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

5. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 4

(Procedimento di assegnazione)

1. Il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più Comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovra-comunale.

2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un Comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione, all'emanazione del bando provvede l'Ente gestore territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico del Comune.

3. Il Comune pubblica il bando secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia) per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e l'affissione presso le sedi dell'Ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.

4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere, alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42.

6. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

7. L'Ufficio comunale competente, entro i

quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

8. La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i Comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono destinare gli alloggi a cittadini residenti nei Comuni limitrofi aventi i requisiti di cui all'articolo 30 e assegnarli a canone concordato a famiglie con reddito superiore al limite stabilito per l'accesso e inferiore al limite per la decadenza.

10. I Comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie fasi relative ai commi precedenti.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

*art. 5
(Punteggi)*

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16). È facoltà dei Comuni, mediante approvazione di apposito regolamento, modificare i punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul territorio.

a1) reddito del nucleo familiare, determinato

con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

inferiore ad una pensione sociale: punti 4;

inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3;

inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;

a2) nucleo familiare composto:

da 3 a 4 unità: punti 1;

da 5 a 6: punti 2;

da 7 ed oltre: punti 3;

a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 1. Tale punteggio è attribuibile:

purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età; qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%;

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1;

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a9) richiedenti che abitino con il proprio

nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili), o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione" o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.

Il punteggio di cui alle lett. a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procura-

ti a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di procedimento esecutivo di sfratto;

a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'art. 10:

oltre 2 persone in più: punti 1;

oltre 3 persone in più: punti 2;

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio, che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1 lettera e) del precedente art. 3: punti 1.

2. Non sono cumulabili i punteggi:

- a9) con a10);

- a14) con a15);

- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle precedenti lettere a4), a5), a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 13 della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 6

(Accertamento del reddito)

1. Il reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) è dichiarato dal richiedente ed accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare.

2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria.

3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.

4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma che precede comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 7

(Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)

1. È facoltà dei comuni, sulla base delle

specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria.

2. Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 8

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. Il mutamento dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettere da a1) a a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

3. Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella, stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre alla Commissione di cui all'articolo 42.

4. Il Comune e gli Enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

È stato presentato un emendamento, a firma del Presidente Introna e dell'assessore Barbanente, del quale do lettura: «All'art. 8, comma 3, dopo la parola "proporre" inserire le seguenti parole "richiesta di parere"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

art. 9

(Disponibilità degli alloggi da assegnare)

1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l'Ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del Comune, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'Ente attuatore i canoni di locazione e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 10

(Assegnazione e standard dell'alloggio)

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'Ufficio competente del Comune.

2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

a. 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;

b. 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;

c. 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;

d. 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;

e. 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre.

3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 11

(Scelta e consegna degli alloggi)

1. Il Comune, di intesa con l'Ente gestore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui all'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio ad essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'asse-

gnazione ed alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'Ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

9. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

11. La Giunta regionale, sentiti gli Enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'Ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

12. Il contratto tipo contiene:

a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna ed il prospetto per il canone di locazione;

b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;

c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;

e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;

f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;

g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;

h) le norme che regolano la mobilità.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 12

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i Comuni e gli Enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25% al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

a) pubbliche calamità;

b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;

c) gravi motivi di pubblica utilità;

d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)5);

e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti, e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'Ente gestore ed hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

4. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 13

(Subentro nella domanda di assegnazione)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente comma 3 dell'art. 3 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela è ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

4. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore stesso. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

5. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del

giudice, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 3 in capo al subentrante, fermo restando il reddito di permanenza.

6. In caso di cessazione della convivenza *more uxorio*, al conduttore succede nel contratto il convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi ovvero di scioglimento consensuale della convivenza *more uxorio*, al conduttore succede nel contratto il coniuge o il convivente separato, se tra i coniugi o tra i conviventi si sia così convenuto.

7. Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 14

(Accertamento periodico del reddito)

1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale degli assegnatari con cadenza almeno biennale.

2. A richiesta dell'assegnatario l'Ente gestore dispone la sua collocazione nella fascia reddituale inferiore, previo accertamento.

3. La collocazione è disposta dall'Ente gestore entro e non oltre il mese successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 15

(Morosità nel pagamento del canone)

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi legali, avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario non è causa di risoluzione del contratto qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. L'Ente gestore, acquisito il parere del Comune, può concedere un ulteriore periodo di proroga, comunque non superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 16

(Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate dal Comune e/o dall'Ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

2. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'art. 42 per il tramite dell'ufficio comunale competente.

3. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

4. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

6. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

7. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 17

(Decadenza dall'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11;

b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato al successivo articolo 18;

f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza alla intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 18

(Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito)

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

2. Nell'ipotesi di cui al comma che precede, l'Ente gestore comunica all'assegnatario che la decadenza dall'assegnazione verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone concordato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

4. Il Comune, nei bandi per l'assegnazione dei suoli per l'edilizia agevolata privilegia cooperative e imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per superamento del limite di reddito.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

art. 19

(Risoluzione del contratto in caso di morosità)

1. L'Ente gestore con provvedimento contenente il termine per il rilascio dell'immobile procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità.

2. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chi occupi l'alloggio; il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni e non è soggetto a proroga.

3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli Enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Capo III

Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica

art. 20 (ex 21)

(Determinazione del canone)

1. Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale. Il canone così determinato è maggiorato del 30 per cento.

Ha facoltà di parlare l'assessore Barbanente.

BARBANENTE, *Vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla qualità del territorio*. Signor Presidente, come si è evinto dalla relazione del consigliere Pentassuglia, propongo di concludere qui, per oggi, se possibile, la votazione del disegno di legge, per poterci riunire e discutere l'articolo 20 abrogato in Commissione.

PRESIDENTE. Il punto è quindi sospeso.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Collegli, ricordo che sono stati presentati due ordini del giorno, uno sull'Acquedotto Pugliese, firmato da numerosi consiglieri, e uno sulla chiusura degli uffici

di Equitalia di Barletta, a firma dei consiglieri Marmo, Alfarano, Caracciolo, Mennea e Pastore.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Presidente, colleghi, noi abbiamo svolto una Conferenza dei Capigruppo che si è consumata all'insegna di un termine. Dicevamo tutti insieme in quella Conferenza di essere dei galantuomini e quando si è galantuomini si rispettano i patti e le parole date.

In quella Conferenza noi non abbiamo parlato di questi ordini del giorno. Ora ci stiamo comportando contrariamente a quello che fanno di solito i galantuomini e a quello che abbiamo fatto sempre noi in questo Consiglio, laddove abbiamo sempre ricercato l'unanimità di intenti sugli ordini del giorno. Fare questo tipo di azioni senza che questa parte del Consiglio sia stata minimamente coinvolta e interpellata significa dividere il Consiglio su ordini del giorno che possono avere anche dei contenuti pregnanti. Peraltro, stiamo parlando di scadenze del 2018.

Chiedo a tutti di ricondurci a quella parola. Lo chiedo soprattutto ai Capigruppo galantuomini. Cosa costa o cosa osta a quella parte del Consiglio attendere quindici giorni e continuare a essere galantuomini rispetto a una scadenza del 2018? Se si vuole interrompere la galanteria che abbiamo introdotto nella Conferenza dei Capigruppo, fatelo pure, ma lo farete voi, non il Consiglio.

Quanto è importante l'unitarietà del Consiglio rispetto a decisioni che devono impegnare le Istituzioni superiori? Non facciamo guerre di partigianerie. Dobbiamo, invece, ricercare quell'unità di intenti che finora abbiamo messo in atto con grande senso di responsabilità e con grande senso di collaborazione. Se volete interrompere questo percorso, andate pure avanti, ma è un'interruzione che ascriviamo alla vostra responsabilità.

PRESIDENTE. Collega Zullo, nessuno ha voluto rompere patti, galanterie o accordi tra gentiluomini. La questione è molto più semplice di quanto non appaia. Sono arrivati due ordini del giorno a firma di numerosi colleghi, che io ho ritenuto di poter portare all'attenzione del Consiglio. Mi riferisco all'ordine del giorno presentato dal collega Amati ed altri e a quello presentato dal collega Marmo ed altri, senza voler fare distinguo o rotture di patti o collaborazioni.

È più semplice dire che, non essendo iscritti all'ordine del giorno, la Conferenza non li ha presi in considerazione e che si rinviano entrambi. Non creiamo castelli inutili.

ROMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta che ha fatto lei, ma voglio precisare, a proposito di galanteria, che questa questione non è stata discussa in Conferenza dei Capigruppo, né, caro collega Ignazio Zullo, su ordini del giorno specifici prima che arrivino in Aula bisogna trovare la convergenza politica. C'è un'appartenenza o c'è un punto di vista diverso sul tema.

Dopodiché, se decidiamo di trovare un punto di equilibrio sulla questione, va bene, ma richiamare la galanteria all'interno dell'Aula dopo che sono stati consumati tanti e tanti giorni di disvalore su quell'argomento io non lo consento per nessun motivo.

Siamo d'accordo con la proposta avanzata dal Presidente Introna, in quanto non crolla il mondo su quel tema.

Tuttavia, per cortesia, quando affronta quegli argomenti, collega Zullo, la prego di andare piano, perché, per quello che mi riguarda, gli impegni che si assumono si mantengono, anche a costo di farsi male.

Io non ho mai utilizzato il giudizio del Gruppo per compiere un passo indietro. Mi assumo sempre le mie responsabilità. Su que-

sta richiesta non c'è stata alcuna discussione in Conferenza dei Capigruppo.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, giustamente il collega Zullo si è trovato un ordine del giorno di cui non avevo parlato neanche con lui. È un ordine del giorno esclusivamente territoriale, riguardante la sesta Provincia, che io ho concordato con tutti i consiglieri dei partiti che rappresentano eletti in quella stessa Provincia. È un ordine del giorno relativo alla situazione di Equitalia e tocca tre specifiche questioni.

La prima riguarda Equitalia e i suoi comportamenti vessatori nei confronti di cittadini e contribuenti. In secondo luogo, si chiede a Equitalia di escludere assolutamente la chiusura dell'ufficio di Equitalia nella città di Barletta. Si chiede ciò perché quell'ufficio rappresenta il secondo, dopo Bari, per movimentazione e attività.

Pertanto, si chiede che Equitalia revochi la chiusura di quell'ufficio e predisponga, invece, due nuove iniziative, ovvero garantisca la sicurezza ai dipendenti dotando gli ingressi di *metal detector* e consenta ai cittadini di avere angoli riservati per poter discutere delle proprie pratiche.

Difatti, molti cittadini hanno assistito e sono stati vittime della presentazione delle proprie questioni direttamente allo sportello innanzi a decine e decine di persone che ascoltavano i loro problemi.

Queste sono le tre questioni sollevate: non chiudere lo sportello di Barletta perché è importante per l'intera provincia, implementare le attrezzature di sicurezza e garantire la riservatezza all'interno dell'ufficio.

Quest'ordine del giorno riguarda esclusivamente questi argomenti ed è firmato da tutti i consiglieri della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

PRESIDENTE. Colleghi, non me ne voglia il collega Zullo, ma mi assumo la responsabilità di mettere in votazione l'ordine del giorno dei colleghi della Provincia BAT, in quanto la vicenda riguarda un'intera comunità. Con o senza discussione in Conferenza dei Capigruppo l'ordine del giorno verrà messo in votazione.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, colleghi consiglieri, con riferimento all'intervento del collega Marmo, noi non abbiamo alcuna difficoltà ad approvare l'ordine del giorno e non rileviamo eventuali problematiche di galateo.

Vorrei, però, che si utilizzasse il medesimo metro, ribadendo che non abbiamo nulla da eccepire rispetto al rinvio alla prossima seduta, per valutare l'argomento nel merito, nelle cose che sono scritte. Rivolgendomi al collega Zullo, se mi ascoltasse, vorrei far presente che, con riferimento alla data di scadenza della concessione di Acquedotto Pugliese fissata per il 31 dicembre 2018, è sbagliato affermare che è molto in là da venire. La data di scadenza del 31 dicembre 2018 nei mesi scorsi ha causato, infatti, una difficoltà nell'accesso al credito per Acquedotto Pugliese. Peraltro, questa circostanza è stata dichiarata alla *Gazzetta del Mezzogiorno* dal direttore generale.

In sostanza, oggi ci troviamo nella strana condizione di un'azienda pubblica che deve terminare le sue attività di investimento previste nel Piano d'ambito, che si rivolge al mercato bancario per ottenere i mutui e per cui viene eccepita la scadenza del 31/12/2018.

Possiamo valutare tutto, quindi, ma vi rivolgo una preghiera, colleghi, anche perché ho visto che questo argomento è stato utilizzato anche nel dibattito politico qualche giorno fa.

Vi prego di considerare che il 31/12/2018 non è fra quattro anni, ma è oggi, è stato nelle

scorse settimane ed è stato negli scorsi mesi. Un intervento del legislatore nazionale teso a eliminare la data di scadenza della concessione sarebbe, dunque, opportuno per realizzare gli investimenti di Acquedotto Pugliese attraverso l'accesso al credito bancario.

Peraltro, io ho un vago ricordo che nel 1999, quando fu approvata dal Parlamento nazionale (credo di non ricordare male), la norma fu osteggiata, soprattutto nella parte che riguardava l'obbligo di alienazione delle azioni di Acquedotto Pugliese, dalla parte politica, allora maggioranza, del collega Zullo. È su questi elementi che si spiega la nostra iniziativa.

Su questi elementi, come vedete, le personalità che hanno sottoscritto il documento sono personalità non rinvenibili nella stessa parte politica. Anzi, sono personalità culturalmente appartenenti a tutte le diverse parti politiche.

Se vi può servire, solo come nota di colore – lo dico come battuta –, ho letto gli articoli di stampa: anche il predecessore del collega Zullo, l'ex collega Palese, attuale deputato, ha espresso un parere favorevole sul documento. Questo naturalmente non impegna, lo cito soltanto come fatto di cronaca perché il collega ha legato gli effetti di quella legge alla battaglia che compì nel 1999. Da questo punto di vista, l'onorevole Palese, ex nostro collega, ha avuto una stretta coerenza, cioè ha tenuto insieme gli anelli di questa catena.

Per questi motivi, premesso che va bene il rinvio, vorrei informare i colleghi che sarebbe utile che il Consiglio regionale all'unanimità, nella data che deciderete e ritenendo che il 31/12/2018 sia oggi, anzi, sia stato ieri, anzi sia stato nelle scorse settimane, avviasse la sua battaglia. Sarebbe bello che insieme ai cittadini ci fosse tutto il Consiglio regionale della Puglia.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, mi piaccio e mi compiaccio di aver suscitato tanto dibattito su questa questione. Intanto vorrei chiarire che il termine "galanteria" o "galantuomini" non era – per carità – rivolto in maniera negativa ai colleghi. Volevo dire, forse, quello che ha detto il Presidente quando ha concluso con le sue determinazioni. Io l'ho detto con parole diverse, ma il fine era lo stesso. Intendevo dire, cioè, che, quando un argomento non è iscritto all'ordine del giorno e decidiamo di discuterlo, c'è consenso da parte di tutti i Capi-gruppo. Questo volevo dire e l'ha detto molto meglio di me il Presidente Introna, ragion per cui lo ringrazio. Non ho difficoltà ad aderire.

Volevo dire, invece, al collega Amati che il tema non è da risolvere in un'approvazione così fugace al termine di un Consiglio. Il tema è di un'estrema importanza. Dobbiamo appropriarci tutti della conoscenza. Non possiamo esprimere un voto alla chetichella perché dobbiamo concludere il Consiglio.

Questo argomento non ha lo stesso peso, lo stesso valore del tema che propone il collega Marmo, che effettivamente possiamo condividere e discutere oggi. È un tema che ci deve prendere all'interno di una consapevolezza che si deve formare su una visione di quello che è stato il passato, di quello che è il presente e di quello che sarà il futuro dell'Acquedotto.

Il tema è talmente importante che questo ordine del giorno richiede un'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio, affinché lo si affronti in una discussione tra di noi con dati, visioni e prospettive.

Per questo motivo io mi compiaccio, caro collega Amati. Quando parlavo di tempo, non mettevo il 2018 in relazione a qualche mese, ma ai quindici giorni. Nell'attività politico-amministrativa quindici giorni sono quello che lei chiama «il domani».

Mi piace che alla fine siamo riusciti a rasserenarci, a comprenderci e anche a scusarci. Mi scuso se ho urtato qualche suscettibilità, ma non era nei miei intenti.

Peraltro, siamo riusciti anche, con senso di

responsabilità, a discriminare quello che possiamo fare oggi, come esaminare l'ordine del giorno del collega Marmo, e quello che, invece, possiamo e dobbiamo fare in una maniera più aulica, più compiuta e più perfezionata, come affrontare il vostro ordine del giorno, che non è detto che non trovi da questa parte anche le accondiscendenze che ha trovato nell'onorevole Palese. Non è detto.

Tuttavia, le accondiscendenze si devono formare nella coscienza personale, professionale e politica di ciascuno di noi. Sta anche a voi fare in modo che il coinvolgimento possa portare a un'unanimità di intenti del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Beninteso, non solo come Presidente dall'Assemblea, ma anche come sottoscrittore dell'ordine del giorno che ha illustrato il collega Amati, è evidente che la condivisione e la sottoscrizione da parte di altri colleghi è da me auspicata. Mi auguro, quindi, che il rinvio alla prossima seduta del Consiglio della discussione e dell'approvazione dell'ordine del giorno sia utile perché si raggiunga su questa materia il massimo dell'unità possibile.

Non giungo a parlare dell'unanimità ma, se ci fosse, sarebbe sicuramente una bella presa di posizione del Consiglio regionale nei confronti di un tema dal quale dipende soprattutto la vita della nostra comunità.

Il futuro e il funzionamento dell'Acquedotto Pugliese appartengono intimamente al DNA dei pugliesi.

Ordine del giorno a firma dei consiglieri Marmo N., Alfarano, Caracciolo, Mennea e Pastore "Chiusura degli Uffici di Equitalia di Barletta"

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno a firma dei consiglieri Marmo, Alfarano, Caracciolo, Mennea e Pastore "Chiusura degli Uffici di Equitalia di Barletta", che il collega Marmo ha precedentemente illustrato:

«Il Consiglio regionale

premessato che:

- Equitalia, la società pubblica - 51% Agenzia delle Entrate e 49% Inps - incaricata della riscossione nazionale dei tributi, attraverso le "cartelle esattoriali", di norma da pagare entro cinque giorni, ha provocato, in tutta Italia, un clima di tensione sociale che raramente si era percepito così rilevante e omogeneo nel territorio;

- per attuare il recupero dei crediti e colpire i contribuenti morosi ricorre allo strumento delle procedure esecutive quali ipoteche immobiliari, pignoramenti di stipendi e conti bancari, fermi amministrativi (le cosiddette "ganasce fiscali") sui beni mobili registrati (es. autovetture), senza ricorrere al giudice, ma direttamente come stabilito dal legislatore;

- attraverso tali procedure non si determina alcuna distinzione tra chi volutamente evade le imposte da chi, invece, a causa della difficile situazione economica, è in situazione di oggettiva difficoltà;

- questa situazione ha provocato ai malcapitati senso di fallimento, paura, impotenza, disperazione, causando suicidi di imprenditori e lavoratori, costringendo commercianti a licenziare finanche i propri figli, oppure costringendoli a chiudere l'attività perché non in grado di pagare le famose "cartelle" soggette alle suddette procedure vessatorie ed ulteriormente gravate da elevati interessi moratori, aggi (fino al 9%), compensi, sanzioni, e diritti vari.

- ciò nonostante, la riscossione dei tributi riguarda soprattutto i cittadini ed è necessaria per contrastare quanti vogliono sottrarsi ai doveri fiscali;

- pertanto la problematica non è "se" è dovuto un determinato importo a titolo di imposta o contributo, bensì "come" deve essere esercitata l'attività di riscossione da parte di Equitalia (che agisce in base alla norma vigente abnormemente gravosa e penalizzante nei confronti dei soggetti debitori).

Considerato che:

- nonostante tali aspetti gravosi, ora si prevedono anche restrizioni nei servizi resi ai cittadini;

- una di queste restrizioni è data dalle voci che si susseguono relative alla probabile chiusura degli uffici di Equitalia di Barletta;

- l'Agenzia di Barletta rappresenta in Puglia il servizio con il maggior volume di pratiche e di transazioni effettuate, dopo quella di Bari, con sei sportelli continuamente funzionanti;

- appare pertanto incomprensibile che si pensi a chiudere l'Agenzia di Barletta invece di incrementare i servizi e favorire il cittadino contribuente.

Osservato infatti che:

- il solerte apparato dirigente di Equitalia oggi si preoccupa di chiudere uffici invece di aumentare i servizi in favore dei cittadini e dei dipendenti;

- gli attuali livelli sono, a dir poco, indecenti almeno sotto due aspetti: la violazione del diritto alla riservatezza per i cittadini e la mancanza di sistemi di sicurezza per i dipendenti;

- Per il primo aspetto: accade, infatti, che se il cittadino si rechi a uno sportello per un pagamento, nessun problema si evidenzia; se invece deve discutere di una pratica più complicata, accade che i propri dati sensibili diventano di dominio pubblico, dovendo colloquiare mentre gli altri cittadini in attesa sono seduti a meno di due metri dallo sportello presso il quale si sta discutendo. È evidente la mancanza di scrivanie riservate per discutere, decorosamente, questioni a volte più complicate rispetto a un semplice pagamento, che non possono essere affrontate con il cittadino in piedi dietro una lastra di vetro;

- È chiaro che i cittadini sono trattati dai dirigenti di Equitalia come merce umana particolarmente fastidiosa;

- Sarebbe opportuno che gli uffici di Equitalia, invece di diminuire, aprissero uno sportello in ogni comune, magari convenzionandosi con le amministrazioni comunali stesse, proprio per affrontare pratiche delicate;

- Il secondo aspetto è quello della sicurezza dei dipendenti: i cittadini sono già abituati a entrare in banca attraverso i *metal detector*. Sarebbe opportuno, allora, installare a ogni ingresso tali strumentazioni, e ogni altra apparecchiatura necessaria, per dare sicurezza ai dipendenti e consentire di discutere in maniera riservata dietro scrivanie i propri problemi.

Per quanto sopra esposto, il Consiglio Regionale della Puglia

fa voti

- perché il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente del Consiglio Regionale intervengano sui vertici di Equitalia e la Direzione regionale affinché si receda dalla decisione della programmata chiusura dello Sportello di Barletta, che danneggerebbe anche i numerosi vicini centri urbani della provincia BAT, evitando di arrecare un considerevole danno ai cittadini utenti che sarebbero costretti a onerosi spostamenti;

- di considerare urgente, al contrario, l'iniziativa di potenziamento dei servizi forniti ai cittadini e dei dipendenti, dotando e completando la sede di Barletta, già attualmente adeguata e funzionale, con l'implementazione di strumenti di maggiore sicurezza e postazioni per l'esame riservato di determinate pratiche al fine di favorire e non complicare la reciproca interlocuzione».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 13.42).